



# COMUNE DI CASTELBALDO

35040 - PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

*Determinazione n. 1  
del 03-01-22*

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETARIO COMUNALE

Oggetto: **COSTITUZIONE DEL FONDO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2022**

VISTO DEL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4 e dell'art. 153 comma 5 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali", che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Castelbaldo, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to Terrin Federica

La presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.

**Publicata dal \_\_\_\_\_ per 15 giorni consecutivi.**

**Copia conforme all'originale, in carta semplice ad uso amministrativo**

Castelbaldo, li \_\_\_\_\_

*Il Responsabile del Servizio  
Mariani Antonella*

**Visti:**

- il CCNL 1998 –2001 (biennio economico 1998-1999) del personale non dirigente del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali (sottoscritto in data 01/04/1999);
- il CCNL del personale non dirigente del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali, sottoscritto il 14/09/2000 (cosiddette code contrattuali);
- il CCNL del personale non dirigente del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali per il biennio economico 2000/2001 (sottoscritto in data 05/10/2001);
- il CCNL del personale non dirigente del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali per il biennio economico 2002-2003 (sottoscritto in data 22/01/2004);
- il CCNL del personale non dirigente del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali per il biennio economico 2004/2005 (sottoscritto in data 09/05/2006);
- il CCNL del personale non dirigente del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali per il biennio economico 2006/2007 (sottoscritto in data 11/04/2008);
- il CCNL del personale non dirigente del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali per il biennio economico 2008/2009 (sottoscritto in data 31/07/2009);
- il CCNL del personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali 2016/2018 (sottoscritto in data 21/5/2018);

**Richiamato**, in particolare, l'art. 67 del CCNL 21.5.2018, il quale suddivide le risorse decentrate in “risorse stabili” (art. 67, comma 2) che comprendono le fonti di finanziamento ivi espressamente elencate, e che hanno la caratteristica della certezza, della stabilità e della continuità nel tempo; e “risorse variabili” che comprendono tutte le fonti di finanziamento eventuali e variabili (art. 67 commi 3, 4 e 5 lett. b);

**Considerato che**, a norma dell'art. 67 del CCNL 21.5.2018:

- a decorrere dall'anno 2018, il fondo risorse decentrate è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi;
- tale importo è stabilmente incrementato di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019;
- tale importo è stabilmente incrementato di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;
- è inoltre incrementato dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni *ad personam* non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità;
- il fondo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno, delle risorse descritte nel comma 3 dell'art. 67;
- la quantificazione del fondo deve comunque avvenire nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017;

**Dato atto che:**

- l'importo consolidato del fondo 2017 è pari a € 25.023,66;
- tale importo, alla luce delle recenti innovazioni contrattuali, è stato integrato con l'incremento di cui all'art. 67 comma 2 lettera a) (Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019), quantificato in € 582,40 (€ 83,20 x n. 7 dipendenti al 31.12.2015);
- tale importo è stato inoltre integrato con l'incremento di cui all'art. 67 comma 2 lettera b) (differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali), quantificato in:
  - € 65,74 per l'anno 2016;
  - € 145,54 per l'anno 2017;

- € 497,08 per l'anno 2018;  
per un totale di € 708,36;

**Ricordato** che la Sezione autonomie della Corte dei conti, con deliberazione n. 19/2018 del 18/10/2018, ha confermato quanto enunciato nella dichiarazione congiunta n. 5: “Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall’art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall’art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017”;

**Accertata** la necessità di procedere alla costituzione del fondo per le risorse decentrate del personale dipendente dell’Ente anno 2022;

**Richiamato** il comma 236 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), a norma del quale: “Nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all’omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”;

**Visto** l’art. 23 del D. Lgs. 75/2017, a norma del quale: “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”;

**Visto** l’art. 33 del DL 34/2019, convertito in L. 58/2019, a norma del quale «il limite al trattamento accessorio del personale di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018»;

**Dato atto** che l’importo del fondo 2016, che costituisce il limite da non superare nella quantificazione delle risorse decentrate, ammonta a € 25.023,66;

**Considerato** che:

- possono quantificarsi in € 284,55 le risorse variabili conseguenti alle economie sullo straordinario 2021, che vanno ad alimentare le risorse variabili non soggette al limite, ai sensi dell’art. 67 comma 3 lett. e) del CCNL 21.5.2018;
- si rinvia ad atto successivo la quantificazione dell’eventuale risparmio sulle risorse per la produttività non distribuite con riferimento all’anno 2021, ai sensi dell’art. 68 comma 1 ultimo periodo CCNL 21.5.2018, in quanto subordinata all’esito della procedura di valutazione della *performance* e della conseguente erogazione della produttività 2020, in fase di svolgimento;
- entrambe le risorse sono destinate a produttività e, come affermato dalla Corte dei Conti del Veneto (deliberazioni n. 172-194-285/2011), le economie generate sul fondo dello straordinario e le somme non distribuite nell’anno precedente non sono conteggiate al fine del superamento del limite imposto;
- si rinvia ad atto successivo la quantificazione delle risorse di cui all’art. 67 comma 3 lett. c) CCNL 21.5.2018, derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge, e precisamente: compensi per censimenti ISTAT, tutt’ora in attesa di comunicazione; incentivi per funzioni tecniche art. 113 comma 2 D. Lgs. 50/2016, in corso di quantificazione;

**Ritenuto**, per quanto sopra, di dover procedere alla costituzione del fondo risorse decentrate anno 2022,

come da prospetto allegato alla presente determinazione sub A), dal quale risulta la consistenza del Fondo nell'importo di Euro 26.598,97;

**Dato atto** che l'importo risultante dalla costituzione del fondo trova copertura nei capitoli di spesa del personale del bilancio anno 2022;

#### **DETERMINA**

- 1) di costituire il Fondo risorse decentrate definito per l'anno 2022 per un importo complessivo di € **26.598,97**, di cui € 26.314,42 a titolo di risorse stabili, ed € 284,55 a titolo di risorse variabili, così come risultante dall'allegato prospetto sub A) che forma parte integrante del presente atto;
- 2) di dare atto che l'importo risultante dalla costituzione della parte fissa del fondo trova copertura nei capitoli di spesa del personale del bilancio anno 2022.

Il Responsabile del Servizio  
F.to Mariani Antonella

## FONDO RISORSE DECENTRATE 2022

### RISORSE STABILI

A decorrere dall'anno 2018, il fondo risorse decentrate è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi. (art. 67 comma 1 CCNL 21.5.2018)	25.023,66
L'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato:	
di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015 (n. 7 dipendenti), a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019 (art. 67 comma 2 lett. a) CCNL 21.5.2018)	582,40
di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data (art. 67 comma 2 lett. b) CCNL 21.5.2018)	708,36
dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni <i>ad personam</i> non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità. L'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno (n. 1 cessazione 2018) (art. 67 comma 2 lett. c) CCNL 21.5.2018)	
di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (art. 67 comma 2 lett. d) CCNL 21.5.2018)	
degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, commi da 793 a 800, della legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies (art. 67 comma 2 lett. e) CCNL 21.5.2018)	
dell'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza; tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l'abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito (art. 67 comma 2 lett. f) CCNL 21.5.2018)	
degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziare (art. 67 comma 2 lett. g) CCNL 21.5.2018)	
delle risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. a) (art. 67 comma 2 lett. h) CCNL 21.5.2018)	
<b>A- TOTALE RISORSE STABILI</b>	
di cui:	
A1 Risorse stabili soggette al limite (art. 67 comma 1 e comma 2 lett. c) CCNL 21.5.2018)	25.023,66
A2 Risorse non soggette al limite (art. 67 comma 2 lett. a) e b) (dichiarazione congiunta n. 5 e Sezione Autonomie n. 19/2018)	1.290,76
<b>RIDUZIONE DA APPORTARE AL FONDO</b>	
finalizzata al rispetto del limite del fondo 2016 (art. 23 del D. Lgs. 75/2017)	
	<b>26.314,42</b>

## RISORSE VARIABILI

Il Fondo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno:	
delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell'1.4.1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001 (art. 67 comma 3 lett. a) CCNL 21.5.2018)	
della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (art. 67 comma 3 lett. b) CCNL 21.5.2018)	
delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge (nello specifico: incentivi per funzioni tecniche art. 113 comma 2 D. Lgs. 50/2016) (art. 67 comma 3 lett. c) CCNL 21.5.2018)	<i>In corso di quantificazione</i>
degli importi <i>una tantum</i> corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio (n. 1 cessazione 2019) (art. 67 comma 3 lett. d) CCNL 21.5.2018)	
degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo (art. 67 comma 3 lett. e) CCNL 21.5.2018)	284,55
delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL del 14.9.2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati (art. 67 comma 3 lett. f) CCNL 21.5.2018)	
delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi (art. 67 comma 3 lett. g) CCNL 21.5.2018)	
di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 4; (art. 67 comma 3 lett. h) CCNL 21.5.2018)	
di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b) (art. 67 comma 3 lett. i) CCNL 21.5.2018)	
di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziare in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi (art. 67 comma 3 lett. j) CCNL 21.5.2018)	
delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e); le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies (art. 67 comma 3 lett. k) CCNL 21.5)	
Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile (art. 68 comma 1 ultimo periodo CCNL 21.5.2018)	
<b>B TOTALE RISORSE VARIABILI</b>	<b>284,55</b>
di cui:	
B1 Risorse variabili soggette al limite	
B2 Risorse non soggette al limite	284,55
<b>RIDUZIONE DA APPORTARE AL FONDO</b>	
finalizzata al rispetto del limite del fondo 2016 (art. 23 del D. Lgs. 75/2017)	
	<b>284,55</b>

## RIEPILOGO

TOTALE FONDO: A) 26.314,42 + B) 284,55	26.598,97
TOTALE FONDO soggetto al limite: A1) 25.023,66 + B1)	25.023,66
TOTALE FONDO non soggetto al limite: A2) 1.290,76 +B2) 1.189,67	1.575,31
<b>RIDUZIONE DA APPORTARE AL FONDO</b>	
finalizzata al rispetto del limite del fondo 2016 (art. 23 del D. Lgs. 75/2017)	
	<b>26.598,97</b>

Risorse disponibili per gli utilizzi oggetto di contrattazione integrativa	9.978,15
di cui:	
Risorse stabili	9.693,60
Risorse variabili	284,55